



COMUNE DI BERGAMO

## ORDINANZA N. 050

II.1/F005-20

Bergamo, 13 ottobre 2020

**Oggetto:** Misure Strutturali Permanenti e Temporanee Omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale.

### IL SINDACO

**Premesso** che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei Cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

**Considerato** che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi.

**Rilevato** che il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a Dicembre 2015, in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le Parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "Misure d'urgenza omogenee e temporanee".

**Premesso** che, per il raggiungimento delle sopraccitate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria, è stato sottoscritto in data 09/06/2017 dal MATTM e Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna un "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6675 del 07/06/2017.

**Rilevato** che con il Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia; l'applicativo riporta la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle Zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

**Rilevato altresì** che con D.G.R. n. X/7095 del 18/09/2017, in attuazione di quanto previsto dal Nuovo Accordo di Programma di Bacino Padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto.

La D.G.R. n. 7095/2017 ha stabilito che le limitazioni di carattere temporaneo si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale **dal 01 ottobre al 31 marzo** e si articolano su **due livelli al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni (1° livello) o per più di 10 giorni (2° livello).**

La D.G.R. n. 7095/2017 stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di Ordinanza Sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Regione Lombardia con DD.G.R. n. 7696/2018 e n. 712/2018 ha ulteriormente integrato le suddette limitazioni di carattere temporaneo.

**Dato atto** che con D.G.R. n. XI/2055 del 31/07/2019 recante le nuove disposizioni inerenti le *“Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti in tema di limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli più inquinanti e avvio dei servizi previsti dal Progetto MoVe-In”*, Regione Lombardia ha introdotto il Progetto MoVe-In che consente a coloro che aderiranno volontariamente a tale servizio di ottenere una deroga alle limitazioni della circolazione, alle condizioni descritte negli Allegati 2 e 3 alla citata D.G.R. n. 2055/2019.

**Dato atto** che con D.G.R. n. XI/3606 del 28/09/2020 recante le nuove disposizioni inerenti le *“Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza sanitaria da Covid-19”*, Regione Lombardia, per una più efficace gestione della mobilità in ambito urbano nel periodo delle festività, ha individuato la data del 11/01/2021 per l’avvio delle ulteriori nuove misure di limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 Diesel ed Euro 1 Benzina previste dall’Accordo di Programma di Bacino Padano e dal PRIA e, pertanto, con successiva e adeguata Ordinanza Sindacale, verranno integrate.

**Visto** il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. recante *“Nuovo Codice della Strada”*.

**Vista** la L.R. n. 24 del 11/12/2006 recante *“Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”*.

**Viste** le DD.G.R. n. 2578/2014, n. 7095/2017, n. 712/2018 e n. 2055/2019.

**Visto** il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*.

**Visto** l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. recante *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*.

**Visto** l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bergamo.

## ORDINA

### I. MISURE STRUTTURALI PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

#### A. AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA ED EURO 0 - 1 - 2 DIESEL

Le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli **Euro 0 Benzina e Euro 0 - 1 - 2 Diesel privati e commerciali**, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano:

- dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 di Regione Lombardia.

#### B. AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL

Le limitazioni permanenti della circolazione per gli autoveicoli **Euro 3 Diesel privati e commerciali**, a esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL, si applicano:

- dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (Comuni di Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

#### C. MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI EURO 0 e EURO 1

Per i **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0** vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l’anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per **motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1** si applicano:

- dal 01 ottobre al 31 marzo di ogni anno,
- dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 07.30 alle ore 19.30,
- nei Comuni di Fascia 1 di Regione Lombardia.

## D. AUTOBUS DI CATEGORIA M3 DI TIPO URBANO, INTERURBANO E SUBURBANO UTILIZZATI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) EURO 0 - 1 - 2 DIESEL

Per gli Autobus di Categoria M3 di tipo Urbano, Interurbano e Suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) Euro 0 - 1 - 2 Diesel vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, per tutte le giornate della settimana, festivi inclusi, 24 ore su 24).

Sono derogati e/o esclusi dal fermo della circolazione i veicoli di cui alla D.G.R. n. 2055/2019, come da schema allegato alla presente.

## II. MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

Dal 01 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021

### A. 1^ LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 1^ Livello**, da attivarsi entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), **in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I. :**

- 1. estensione delle limitazioni** per gli autoveicoli privati di classe emissiva fino a Euro 3 Diesel compresa in ambito urbano **nelle giornate di sabato e domenica, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.30 alle ore 18.30**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
- 2. estensione delle limitazioni** per gli autoveicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 Diesel compresa in ambito urbano **nelle giornate di sabato e domenica, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.30 alle ore 12.30**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
- 3. limitazione all'utilizzo degli autoveicoli privati** di classe emissiva Euro 4 Diesel in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 18.30 dal lunedì alla domenica (inclusi giorni festivi)**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
- 4. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 3 Stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- 5. divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di **combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, c. 6 bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 6. introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C)** per le **temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali**;
- 7. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**;
- 8. divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 9. invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL**;
- 10. potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.**

### B. 2^ LIVELLO

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, **entreranno in vigore le seguenti misure definite di 2^ Livello** da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), **in aggiunta alle misure strutturali indicate al precedente punto I. e a tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto II.A:**

- 1. estensione delle limitazioni** per gli autoveicoli commerciali di classe emissiva fino a Euro 3 Diesel in ambito urbano **nelle giornate di sabato e domenica, oltre ai giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.30 alle ore 18.30**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti

disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;

2. **estensione delle limitazioni** per gli **autoveicoli commerciali** di classe emissiva **Euro 4 Diesel** in ambito urbano **dalle ore 08.30 alle ore 12.30 dal lunedì alla domenica (inclusi giorni festivi)**. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. n. 2055/2019 (vd. schema allegato), fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico se più restrittive;
3. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno per la Classe 4 Stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Attuativo dell'art. 290, c. 4 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii..

**L'entrata in vigore delle misure di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Livello è modificata, rispetto a quanto indicato ai rispettivi punti II.A e II.B, a seguito di valutazioni condotte da ARPA Lombardia e pubblicate nell'applicativo sul sito istituzionale di Regione Lombardia, come segue:**

- se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

#### **AVVERTE CHE**

- La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione di cui ai punti I.A, I.B e I.C varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 24/2006;
- l'inosservanza delle misure di cui ai punti II.A.1, II.A.2, II.A. 3, II.B.1 e II.B.2 sarà punita ai sensi degli artt. 6 e 7, c. 13-bis del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa da € 168,00 a € 679,00 (pagamento in misura ridotta € 168,00 ed in misura scontata del 30% € 117,60 ) fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, c. 3 del medesimo D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui ai punti II.A. 4, II.A. 5, II.A.6, II.A.7, II.A.8 e II.B.3 sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di € 500,00, con applicazione dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

#### **AVVISA CHE**

**il rientro da un livello di criticità**, qualunque esso sia, avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati di ARPA Lombardia, **si realizza una delle due seguenti condizioni:**

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

**Al verificarsi di una delle due condizioni di cui sopra, le misure adottate di 1<sup>a</sup> e/o di 2<sup>a</sup> Livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo.**

Le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle Misure Temporanee Omogenee per la limitazione del traffico veicolare terranno in considerazione eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato da parte di Regione Lombardia.

Le procedure di *"Rientro al livello verde"*, di cui alla lett. A) dell'All. 2 alla D.G.R. n. 7095/2017, prevedono che, a partire dal 01/12/2018, il controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 recante "Codice della Strada" cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni coadiuvati, nell'eventualità, da tecnici abilitati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e ss.mm.ii..

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio

Giorgio Gori\*

\* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82